

Attribuzione del cognome al figlio di genitori non coniugati

Tribunale di Cremona, 12 novembre 2013. Estensore Borella.

Filiazione - Attribuzione del cognome al figlio di genitori non coniugati - Favor per il cognome paterno - Esclusione - Interesse del minore - Richiesta concorde dei genitori non coniugati - Valutazione dei diritti e degli interessi fondamentali del minore.

In tema di attribuzione del cognome al figlio di genitori non coniugati non vige alcun automatismo e alcun favor per il cognome paterno, dovendosi avere riguardo unicamente all'interesse del minore, rispetto al quale il cognome può aver assunto carattere identificativo.

In tema di attribuzione del cognome al figlio di genitori non coniugati la valutazione del Giudice, di fronte ad una richiesta concorde dei genitori, ai quali in primo luogo è rimesso lo scrutinio degli interessi del figlio, non può essere spinta fino ad imporre, in positivo, una visione giurisdizionale dell'interesse del minore, bensì deve limitarsi, in negativo, a valutare che le richieste dei genitori non si pongano in aperto contrasto con i diritti e gli interessi fondamentali del minore.

(Massima a cura di Laura di Simone - Riproduzione riservata)

omissis

MOTIVAZIONE

Con ricorso del 28.10.2013 i ricorrenti, genitori di D.O., adivano l'intestato tribunale onde ottenere l'assenso alla sostituzione del cognome materno, attribuito al minore al momento della nascita, con quello del padre, che in data 15.10.2013 effettuava il riconoscimento.

Il Comune di Casalmaggiore, ricevuto il riconoscimento paterno, sospendeva l'attribuzione del cognome in attesa delle decisioni di questo Tribunale.

Di qui il ricorso dei genitori.

Deve allora rammentarsi come, ex art. 262 c.c. – anche nella versione novellata dalla L. 219/2012 e D.Lgs. 12.07.2013, come costantemente interpretato dalla giurisprudenza, anche recentemente (cfr Cass. 16271/2013), in tema di attribuzione del cognome al figlio di genitori non coniugati, non viga alcun automatismo e alcun favor per il cognome paterno, dovendosi avere riguardo unicamente all'interesse del minore, rispetto al quale il cognome può aver assunto carattere identificativo.

Nella specie peraltro il piccolo D.O. è nato da soli due mesi, sicchè il cognome materno del quale fino ad oggi ha goduto non può aver assunto alcun carattere identificativo.

Per il resto non si ravvisano nella scelta dei genitori elementi di contrasto con l'interesse del minore, tenuto anche conto che la valutazione del Giudice, soprattutto di fronte ad una richiesta concorde dei genitori, ai quali in primo luogo è rimesso lo scrutinio degli interessi del figlio, non può essere spinta fino ad imporre, in positivo, una visione giurisdizionale dell'interesse del minore, bensì deve limitarsi, in negativo, a valutare che le richieste dei genitori non si pongano in aperto contrasto con i diritti e gli interessi fondamentali del minore. Diversamente opinando, ci si porrebbe in antitesi con i principi dello stato di diritto e si verificherebbe un'ingerenza indebita nella vita privata e familiare.

Il che non traspare nella specie.

PQM

Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, visti gli artt. 262 c.c. e 95 e ss. DPR 396/2000, dispone che a D.O. sia sostituito il cognome materno (D.) con quello paterno (E.).

Nulla per spese, in assenza di contraddittori diversi dal P.M.

Si comunichi.

Cremona, 12.11.2013

IL CASO.it